



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

SETTORE SEGRETERIA

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 11/04/2022

N° 300 Registro Generale

N° 52 Registro del Settore

OGGETTO: APERTURA NUOVI TERMINI PER PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMPRESORIO ASL DELLA PROVINCIA DI LECCE DA INVITARE SUCCESSIVAMENTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA, IN FUNZIONE DI CANILE RIFUGIO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESENTI PRESSO ALTRE STRUTTURE (N. 42 CANI E N. 2 CANI PRESSO I CANILI "AMICO MIO" DA CARMIANO E "DOGLAND" DA CAMPI SALENTINA), OLTRE AGLI EVENTUALI ULTERIORI CANI CHE DOVESSERO ESSERE ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI 3, A DECORRERE DALLA DATA DI EFFETTIVO CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che il tessuto normativo nazionale e regionale prevede:

- l'applicazione del principio della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, allo scopo di prevenire il randagismo;

Vista la legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2020, recante „*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*“;

Visti, in particolare, i seguenti articoli della legge regionale sopra citata:

– Art. 2, comma 1 lett. c), il quale individua il canile rifugio quale struttura in cui vengono custoditi i cani, a pagamento o pubblica, registrati in anagrafe canina che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario o cani di proprietà restituiti. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;

– Art. 6, comma 1, per cui il canile rifugio è la struttura pubblica o privata convenzionata finalizzata alla custodia e all'adozione, cui afferiscono i cani già identificati e sterilizzati al termine del periodo di cui all'articolo 5, comma 2, che non siano stati restituiti al legittimo proprietario, ceduti in adozione o reimmessi sul territorio;

– Art. 6, comma 6, per cui i comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste;

– Art. 6, comma 8 per cui, „*Qualora un comune sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza, attraverso gare d'appalto espletate a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. L'elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile, determinato periodicamente dalla Giunta regionale, sicché gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. I soggetti interessati al mantenimento e ricovero dei cani dovranno disporre di struttura in possesso, non solo dei requisiti strutturali minimi di cui all'articolo 7, ma anche di requisiti ulteriori stabiliti nella gara di appalto, al fine di garantire un livello ottimale di benessere animale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, restano validi gli affidamenti in essere, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*“;

– Art. 6, commi 9 e 10, secondo i quali tutte le stazioni appaltanti dovranno attenersi al modello di gara allegato al regolamento emanato in esecuzione della presente legge; i soggetti privati aggiudicatari delle procedure di gara devono garantire all'interno della struttura la presenza

di volontari di associazioni animaliste di cui all'articolo 2, lettera n), ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, e di un veterinario per l'assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento le amministrazioni appaltanti dispongo la revoca della aggiudicazione entro trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento stesso;

Dato atto che non è stato adottato il regolamento attuativo richiamato dalla citata legge regionale, in particolare all'art. 6, commi 8 e 9 sopra citati;

Premesso che si presenta la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi già ricoverati presso altre strutture, nonché degli ulteriori cani che dovessero essere accalappiati sul territorio comunale, per un periodo pari ad anni 3 (tre);

Richiamati, a tal fine:

– la deliberazione della G.C. del 08.03.2021 n. 33, con la quale si dà indirizzo al Segretario Generale, nella qualità di responsabile del Settore I – Affari Istituzionali - per l'avvio di procedura una indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici presenti sul territorio del comprensorio dell'ASL della provincia di Lecce, da invitare successivamente nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del suddetto servizio di canile rifugio, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016;

– la determinazione n. 227, in data 11.03.2021, con la quale è stato disposto, tra l'altro:

1. Avviare una indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici presenti sul territorio del comprensorio ASL della Provincia di Lecce, da invitare successivamente nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mantenimento e custodia, in funzione di canile rifugio, dei cani randagi attualmente presenti presso altre strutture (n. 42 cani e n. 2 cani presso I canili "Amico Mio" da Carmiano e "Dogland" da Campi Salentina), oltre agli eventuali ulteriori cani che dovessero essere accalappiati sul territorio comunale, per la durata di anni 3, a decorrere dalla data di effettivo conferimento della gestione del servizio;
2. Approvare l'allegato schema di avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui alla lettera precedente;
3. Approvare, altresì, lo schema di domanda di partecipazione alla sopra citata procedura;

– la determinazione n. 601 del 14.07.2021 di indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 attraverso Mercato Elettronico MePA, tramite R.d.O. secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cure dei cani randagi ricoverati presso altri canili e rinvenuti sul territorio comunale per tre anni e di approvazione della documentazione per la pubblicazione della RDO;

Dato atto che, data la ridotta partecipazione alla procedura e in considerazione del periodo trascorso, si rende opportuna una nuova apertura dei termini per l'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici presenti sul territorio del comprensorio ASL della Provincia di Lecce;

Tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

1. Aprire nuovi termini per l'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici presenti sul territorio del comprensorio ASL della Provincia di Lecce da invitare successivamente nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mantenimento e custodia, in funzione di canile rifugio, dei cani randagi attualmente presenti presso altre strutture (n. 42 cani e n. 2 cani presso I canili "Amico Mio" da Carmiano e "Dogland" da Campi Salentina), oltre agli eventuali ulteriori cani che dovessero essere accalappiati sul territorio comunale, per la durata di anni 3, a decorrere dalla data di effettivo conferimento della gestione del servizio;
2. Approvare l'allegato schema di avviso per l'apertura di nuovi termini per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui al punto precedente.
3. Approvare, altresì, lo schema di domanda di partecipazione alla sopra citata procedura.
4. Stabilire che l'Ente si riserva di interrompere, ove necessario ed in qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che eventuali partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
5. Disporre che il presente atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" posta sul sito istituzionale del Comune, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti".
6. Dare atto che la presente procedura ha il solo fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui alla lettera a); pertanto, la prenotazione delle somme necessarie all'affidamento del servizio sarà disposto con successiva determinazione a contrattare da adottarsi ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 smi.

Guagnano, Li 11/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to **Dott.ssa Manuela RIZZO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11/04/2022 per 15 giorni consecutivi

Guagnano, li 11/04/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela RIZZO